

**ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679**

TRA

L'Unione Comuni delle Valli del Reno Lavino Samoggia con sede a Casalecchio di Reno Via dei Mille n. 9, C.F. 91311930373 in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente Massimo Bosso

E

Il Comune di Valsamoggia con sede in Valsamoggia, Piazza Garibaldi 1 loc. Bazzano, C.F. 03334231200, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Sindaco Daniele Ruscigno

Di seguito gli Enti saranno indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

PREMESSO CHE:

- A. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, prevede all'art. 26 che, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
- B. I Contitolari, mediante un accordo interno, determinano in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 GDPR. L'accordo interno può designare un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
- C. Con sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione" approvata con deliberazione di Consiglio del Comune di Valsamoggia n. 84 del 18.12.2014 e con

deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 24 del 22.12.2014, il Comune di Valsamoggia ha conferito all'Unione il servizio SIA con le seguenti funzioni:

- Gestione servizi su Datacenter Lepida;
- Amministrazione e gestione delle reti locali in qualità di Amministratore di Sistema;
- Consulenza hardware sulle apparecchiature presenti presso gli uffici dei Comuni e dell'Unione per valutare l'ammodernamento delle macchine;
- Consulenza sui software in gestione: analisi delle effettive necessità dei servizi dei Comuni e dell'Unione, al fine di rispettare il principio di economicità della pubblica Amministrazione, anche in relazione alle soluzioni tecniche presenti sul mercato;
- Consulenza sull'utilizzo dei software di gestione degli applicativi anche in collaborazione con le software house interessate e fatto salvo il servizio di assistenza specifica previsto nei singoli contatti di assistenza agli applicativi;
- Consulenza informatica sullo sviluppo di software in ottemperanza alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- Consulenza informatica sui sistemi di videosorveglianza per quanto di competenza, al fine di gestire la videosorveglianza di contesto mediante un'unica infrastruttura hardware e software;
- Espletamento di procedure uniche per l'acquisizione di forniture hardware e software nonché di servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto.

Il trattamento della gestione dei servizi informativi è quindi affidato all'Unione la quale però tratta i dati personali in condivisione con il Comune il quale tratta i dati personali per offrire i servizi ai propri cittadini.

- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/679, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;

- F. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. A tal fine, è opportuno designare un referente quale punto di contatto per gli interessati che le parti individuano nell'Unione delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia come Ente capofila e che procederà a redigere apposita informativa;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, tutti i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo l'Unione delle Valli del Reno Lavino e Samoggia e il Comune di Valsamoggia determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/79, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2 del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento della gestione dei servizi informativi e riguarda quindi tutti i dati personali, di natura sia generica che particolare, che il Comune e l'Unione trattano in funzione dei servizi che offre.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal

Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.2. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sarà redatta e fornita dal Comune di Valsamoggia il quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità assieme all'Unione con riferimento al trattamento dei dati personali dei servizi informativi.

2.3. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti da ciascun Ente.

2.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Tale previsione è a tutela degli interessati.

2.5. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

2.6. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore, fatto salvo quanto esplicitato al punto 2.4.

2.7. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato, su richiesta, il contenuto essenziale del presente Accordo.

2.8. Con il presente Accordo, i Contitolari del Trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale punto di contatto per gli interessati che sarà individuato nel DPO unitario dell'Unione e dei singoli Comuni, contattabile all'indirizzo privacy@wslegal.it

3. MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DATABASE

Le Parti definiscono le seguenti misure di sicurezza e modalità di gestione del trattamento.

3.1 Tutti i componenti del team tecnico del SIA sono nominati Amministratori di Sistema.

Tutti i componenti del SIA devono attenersi alle:

- Disposizioni per gli Utenti in merito all'Utilizzo delle Dotazioni Informatiche (DUDI) aggiornate (tali disposizioni oltre che per il personale del SIA devono essere osservate anche dagli utenti che svolgono la propria attività lavorativa sul sistema informativo dell'Unione)
- Linee Guida e Disposizioni sulla Sicurezza Informatica Personale SIA, dove a seconda del profilo, tecnico o amministrativo, sono indicate linee guida e disposizioni rafforzative

rispetto al DUDI, in merito alla sicurezza delle “risorse” informatiche (credenziali, dispositivi ecc) utilizzate per l’accesso ai vari sistemi informatici che gestiscono dati o la sicurezza dei dati.

3.2 Su tutti i dispositivi portatili/mobili, notebook, tablet o smartphone in dotazione ai componenti del SIA viene by default abilitata la crittografia del “disco” con le funzionalità messe a disposizione dai singoli sistemi operativi dei singoli dispositivi.

3.3 Da un punto di vista dell’infrastruttura informatica invece sono applicate, dove applicabili, le Misure minime di sicurezza contenute nella griglia delle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, come da Circolare AGID 18 Aprile 2017, n. 2/2017 e relativi aggiornamenti successivi. Le principali misure di sicurezza generali sono:

- dotazione di antivirus, con componente anti malware xdr (eXtended Detection and Response) su tutti gli endpoint supportati
- dotazione di firewall hardware (in modalità HA o single) per ogni sede/edificio dotato di PAL Lepida (accesso alla rete in fibra ottica di Lepida)
- autenticazione a 2 o più fattori per tutti gli accessi di tipo amministrativo, by default e dove tecnicamente possibile
- segmentazione delle “reti e risorse informatiche”, by default, fornendo il massimo livello di confidenzialità, garantendo che i dati/funzionalità non debbano essere accessibili a persone non autorizzate

3.4 Per i servizi informatici basati sui servizi di **Datacenter di Lepida**, che sono catalogati come servizi in Cloud di tipo **Infrastructure As A Service (IAAS)**, le ulteriori e specifiche misure di sicurezza generali sono:

- dotazione di firewall in modalità as a service a protezione di tutti i servizi informatici infrastrutturali, applicativi e di gestione dei dati
- area di rete protetta per i servizi informatici esposti su internet
- area di rete protetta per i servizi informatici basati su sistemi operativi o applicativi obsoleti ma che il Comune richiede di mantenere attivi
- sistema di backup di server virtuali e file server
- sistema di disaster recovery (in fase di attivazione)

3.5 Per i servizi informatici basati su servizi in Cloud di tipo **Software As A Service (SAAS)** le misure di sicurezza sono in campo ai fornitori. I servizi in Cloud SAAS acquistati dal SIA, conformemente a quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA., sono servizi in possesso della qualificazione AGID, in corso di migrazione verso la qualificazione prevista dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come previsto dal Decreto direttoriale n. 29

del 2 gennaio 2023. In forza di tale qualificazione i fornitori devono garantire le misure di sicurezza previste.

3.6 Attualmente l'Unione non dispone di servizi informatici basati su servizi in Cloud di tipo **Platform As A Service (PAAS)**.

3.7 Anche per i servizi in Cloud, di qualunque tipologia:

- rimangono in capo al SIA le disposizioni, linee guida, misure indicate al punto 3.1 dove applicabili.
- rimane in capo al SIA analizzare, individuare, proporre ed eventualmente adottare eventuali servizi di sicurezza aggiuntivi proposti dal fornitore del servizio cloud

A. Sarà condiviso tra i Contitolari un file *excel* con l'elenco di tutte le persone che saranno autorizzate ad accedere alla banca dati.

B. I contitolari redigeranno puntuale informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, concordando sui consensi da richiedere agli interessati.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. I Contitolari del Trattamento sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza stabilito. I Contitolari del Trattamento devono verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione.

5.2. I Contitolari del Trattamento adotteranno tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari del Trattamento eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

6. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

6.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

6.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

6.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

6.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Letto approvato e sottoscritto

Valsamoggia, 4/7/2023

Per l'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Presidente Massimo Bosso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per il Comune di Valsamoggia

Il Sindaco

Daniele Ruscigno

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)